

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
606/2016/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), del 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione del 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e il relativo Allegato B (di seguito: TIME 2012-2015), e loro successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 483/2014/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: *TIWACC*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME), Allegato C e Allegato D, e loro successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 233/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 417/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 417/2016/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: relazione AIR);

- il documento per la consultazione 15 gennaio 2015, 5/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione 9 luglio 2015, 335/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 446/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/EEL;
- il documento per la consultazione 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 457/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al precedente alinea, l’Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l’applicazione, nel corso del primo quadriennio 2016-2019 (di seguito richiamato anche come *NPRI*), dell’approccio generale adottato nei precedenti periodi;
- con riferimento al servizio di misura, è attualmente in corso di svolgimento il percorso di consultazione che porterà all’adozione di decisioni in merito alle logiche di riconoscimento dei costi relativi ai misuratori e ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (di seguito: *smart metering 2G*); e che, come riportato nella consultazione 457/2016/R/EEL (punto 2.4) “*l’introduzione di meccanismi incentivanti del riconoscimento dei costi per sistemi di smart metering 2G comporta un contemporaneo intervento sui criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 1G*”;
- per l’anno 2016, nelle more dell’adozione delle decisioni in tema di riconoscimento dei costi per i sistemi di *smart metering 2G*, ai fini del riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura dell’energia elettrica, il quadro regolatorio prevede tariffe di riferimento differenziate per impresa ai fini del riconoscimento puntuale dei costi di capitale relativi agli investimenti effettivamente sostenuti in relazione ai misuratori elettronici in bassa tensione e ai sistemi di telegestione;
- in particolare, ai fini del riconoscimento dei suddetti costi di capitale, l’Autorità ha:
 - con riferimento ai punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, confermato le modalità di riconoscimento adottate nel precedente periodo di regolazione, basate sul costo storico rivalutato medio nazionale;
 - con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, individuato modalità differenziate di riconoscimento in funzione della numerosità dei clienti, prevedendo in particolare:
 - un regime individuale, fondato sui dati di investimento propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste per il servizio di distribuzione, da applicare alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;

- un regime parametrico, per le imprese diverse da quelle di cui al precedente punto, in relazione al quale sono in corso approfondimenti metodologici;
- la deliberazione 417/2016/R/EEL ha fissato al 31 ottobre 2016 il termine per la definizione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 a copertura dei costi per il servizio di misura per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- per l'anno 2016, ai sensi del comma 4.1, lettera f), della deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità provvede entro il 28 febbraio 2017, in via definitiva, a determinare le tariffe di riferimento per l'anno 2016 a copertura dei costi per il servizio di misura per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione tariffaria per il servizio di misura dell'energia elettrica, per l'anno 2016, è disciplinata dal TIME, approvato con la deliberazione 654/2015/R/EEL;
- l'articolo 15 del TIME reca disposizioni in materia di tariffa di riferimento per il servizio di misura, prevedendo in particolare che:
 - la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione sia pari alla tariffa obbligatoria MIS_c di cui all'articolo 12 del medesimo TIME (comma 15.1 del TIME);
 - la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo in bassa tensione sia composta dalle seguenti componenti (comma 15.2 del TIME):
 - $T(ins)$, a copertura dei costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori installati nei punti di prelievo in bassa tensione;
 - $T(rav)$, a copertura dei costi relativi alla raccolta, validazione registrazione e messa a disposizione dei dati relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
 - $T(res)$, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06;
- il comma 15.3 del TIME prevede che le quote parte delle componenti $T(ins)$ e $T(rav)$ della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale siano determinate:
 - nel caso di imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi da ciascuna impresa ai fini degli aggiornamenti tariffari (regime individuale);
 - sulla base di criteri parametrici per le restanti imprese (regime parametrico);
- le disposizioni di cui al comma 15.3 del TIME implicano che la differenziazione dei corrispettivi della tariffa di riferimento, per le imprese in regime individuale, riguardi esclusivamente il riconoscimento dei costi di capitale;

- la componente $T(res)$, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, costituisce un'integrazione unitaria dei ricavi di misura riconosciuta fino al 2027, in ragione di ogni misuratore elettronico installato;
- come precisato al punto 25.18 della relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11, l'integrazione unitaria di cui al punto precedente è unica a livello nazionale e, per l'anno 2012, è stata determinata dall'Autorità come rapporto tra il valore residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 entro il 31 dicembre 2010, desunto dalle dichiarazioni delle imprese distributrici, e il numero di misuratori elettronici BT compatibili con i requisiti previsti dalla medesima deliberazione 292/06, installati al 31 dicembre 2010; e che, per gli anni successivi al 2012, è aggiornata annualmente con la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- ai fini della remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura, l'articolo 17 del TIME prevede che:
 - il tasso di remunerazione del capitale investito è riportato nella tabella 4 del *TIWACC*;
 - agli investimenti per il servizio di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 viene garantito tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette.

CONSIDERATO CHE:

- l'individuazione del perimetro delle imprese, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIME, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità e che in particolare:
 - alla data dell'1 gennaio 2016, risultano attive 138 imprese di distribuzione di energia elettrica, comprese le imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91;
 - delle 138 imprese di distribuzione attive, sulla base delle informazioni comunicate dalle imprese nell'ambito della raccolta dati "Volumi di servizio erogato – DIS", riferite all'anno 2015, n. 10 imprese risultano servire oltre 100.000 punti di prelievo;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 15.2 del TIME, per le imprese in regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo di capitale riconosciuto per ciascuna impresa interessata, costituito da: (i) remunerazione del capitale investito netto e (ii) ammortamenti;
 - allocare i costi riconosciuti di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;

- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- ai fini della determinazione della quota parte dei parametri tariffari sono state utilizzate le stratificazioni degli investimenti relativi al servizio di misura trasmesse dalle imprese distributrici ai sensi della determinazione DIUC 18/2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione in via provvisoria delle componenti $T(INS)$ e $T(RAV)$ della tariffa di riferimento $T(MIS)$ di cui all'articolo 15 del TIME a valere per l'anno 2016, nei confronti delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "*Volumi di servizio erogati - DIS*", riferiti all'anno 2015;
- analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 233/2016/R/EEL, in materia di tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione, procedere alla determinazione puntuale dei riconoscimenti tariffari derivanti dalla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale, prevista dal comma 11.2, lettera b) del TIME 2012-2015, prevedendo che i dettagli relativi alla maggiorazione forfetaria della RAB siano resi disponibili in tempo utile per la determinazione in via definitiva delle tariffe di riferimento per il servizio di misura relative all'anno 2016;
- con riferimento alle componenti $T(INS)$ e $T(RAV)$ di cui al precedente alinea prevedere che:
 - la quota parte a copertura dei costi operativi sia posta pari, per ciascuna impresa, al valore della quota parte delle componenti $MIS(INS)$ e $MIS(RAV)$ delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 12 del TIME;
 - la quota parte a copertura dei costi di capitale sia determinata in base ai dati effettivi di investimento delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, utilizzando a tale fine le stratificazioni degli investimenti relativi al servizio di misura trasmesse da ciascuna impresa ai sensi della determinazione DIUC 18/2016

DELIBERA

1. di approvare i parametri delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di misura dell'energia elettrica, per l'anno 2016, di cui al comma 15.2 del TIME, come riportati nelle Table TIME 2016, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

2. di pubblicare il presente provvedimento e le tabelle del TIME con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni